CAMERA DEI DEPUTATI N. 3864

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCCHESE, CARDINALE, AMATO, BALOCCHI, BECCHETTI, NUCCIO CARRARA, CARUSO, DE FRANCISCIS, FRAGALÀ, GIACALONE, LO PRESTI, LUMIA, MANZIONE, MANZONI, MARINACCI, MISURACA, NOCERA, OSTILLIO, PAGANO, PISCITELLO, SANZA, SCOZZARI

Disposizioni in materia di tributi locali

Presentata il 12 giugno 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si propone da un lato di sanare i comportamenti omissivi tenuti dai contribuenti in questi ultimi anni in materia di tributi locali (anche per effetto di norme di legge susseguitesi a ritmi frenetici, che talvolta hanno creato non pochi problemi applicativi) e dall'altro, oltre a ridurre il contenzioso, di incrementare il gettito senza l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento che in molti enti locali sono assai problematici per gli organici alquanto ridotti degli uffici tributari.

Un incremento del gettito tributario consentirebbe agli enti locali, che ricevono sempre meno trasferimenti erariali, di evitare l'aumento tariffario.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 1998, si propone di dare maggiore vigore all'attività di accertamento dei tributi locali prevedendo il potenziamento degli uffici tributari, mediante la destinazione di una parte delle entrate derivanti dall'attività di accertamento stesso all'acquisto di attrezzature ed alla costituzione di banche dati, nonché alla remunerazione, con incentivi economici, dei dipendenti che operano negli uffici tributari, così come tra l'altro è stato previsto, per i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, con l'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Sanatoria in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni).

1. I contribuenti i quali, con riferimento agli anni 1994, 1995 e 1996, presentano, entro il 31 ottobre 1997, la denuncia originaria o di variazione agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non incorrono nelle sanzioni per omessa o infedele denuncia di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, limitatamente alla base imponibile o alla maggiore base imponibile dichiarata, sempreché alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato notificato avviso di accertamento. A tali contribuenti è applicata la sola soprattassa del 15 per cento sul tributo evaso per ciascuno dei periodi d'imposta per i quali hanno omesso in tutto o in parte la base imponibile e non si deve procedere alla notifica di apposito avviso di accertamento per l'irrogazione di tale soprattassa purché nella denuncia si dichiari di volersi avvalere delle disposizioni della presente legge.

2. I contribuenti i quali, con riferimento agli anni 1994, 1995 e 1996, hanno presentato, prima della data di entrata in vigore della presente legge, denuncia originaria o di variazione tardiva agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non incorrono nelle sanzioni per tardiva denuncia di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, limitatamente alla base imponibile o alla maggiore base imponibile dichiarata, sempreché alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato notificato avviso di accertamento per l'irrogazione delle sanzioni. A tali con-

tribuenti è applicata la sola soprattassa del 10 per cento sul tributo evaso per ciascuno dei periodi d'imposta per i quali hanno omesso in tutto o in parte la base imponibile e non si deve procedere alla notifica di apposito avviso di accertamento per l'irrogazione di tale soprattassa, purché presentino apposita istanza in cui venga dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni della presente legge.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 ottobre 1997 è sospesa la notifica degli avvisi di accertamento relativi agli anni 1994, 1995 e 1996. I termini per emettere gli avvisi di accertamento di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 15 dicembre 1993, n. 507, per i periodi d'imposta 1994, 1995 e 1996, sono prorogati di un anno.

4. Per l'anno 1997, il termine per la presentazione della denuncia di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 15 dicembre 1993, n. 507, è differito al 31 ottobre 1997.

5. Il primo periodo, dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente: « L'importo del tributo e delle addizionali liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente e delle denunce presentate entro il 20 gennaio è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli principali, ovvero con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla direzione regionale delle entrate, a pena di decadenza entro il 15 dicembre di ciascun anno. L'importo del tributo e delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base delle denunce presentate entro il 20 gennaio, che comportino il recupero di annualità precedenti, limitatamente agli importi dovuti per dette annualità, delle denunce presentate dal 21 gennaio al 31 dicembre e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'articolo 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 74 nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla direzione regionale delle entrate, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre dell'anno successivo ».

6. All'articolo 76, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole: « prima dell'accertamento » sono sostituite dalle seguenti: « comunque prima che il comune abbia iniziato la procedura di accertamento avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 73 ».

7. Le controversie relative agli atti di accertamento, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, notificati entro il 31 dicembre 1996, pendenti presso la direzione regionale delle entrate, il Ministero delle finanze o le commissioni tributarie, sono definite, a seguito di apposita istanza prodotta dal contribuente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del 100 per cento del tributo ancora controverso con abbandono delle sanzioni e degli interessi.

8. L'istanza di cui al comma 7 deve essere presentata o spedita a mezzo di raccomandata postale all'autorità presso cui pende il gravame, la quale dichiara estinto il procedimento, dandone comunicazione alle parti interessate.

ART. 2.

(Sanatoria in materia di imposta comunale sugli immobili).

1. Entro il 31 dicembre 1997, i contribuenti che per i periodi d'imposta 1993, 1994, 1995 e 1996 hanno omesso o tardato il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili possono sanare le irregolarità effettuando i relativi versamenti maggiorati della soprattassa del 10 per cento sull'ammontare dell'imposta non versata, o tardivamente versata, ridotta al 5 per cento se il ritardo non supera i cinque giorni.

2. I contribuenti il cui omesso pagamento dell'imposta sia dipeso da omissione od infedeltà di denuncia possono sanare tali irregolarità presentando apposita denuncia integrativa ed effettuando il relativo versamento maggiorato della soprattassa del 20 per cento sull'ammontare dell'imposta non versata.

3. I contribuenti il cui tardivo pagamento dell'imposta sia dipeso da tardività di dichiarazione possono sanare tali irregolarità versando il 10 per cento dell'ammontare dell'imposta tardivamente versata.

4. I contribuenti, contitolari di immobili costituenti la base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, che non hanno eseguito il versamento dell'imposta, in quanto quest'ultima è stata interamente versata da uno degli altri contitolari, possono sanare tali irregolarità presentando apposita denuncia che individua il contitolare che, avendo eseguito il maggiore versamento, non abbia chiesto o già ottenuto il relativo rimborso, e versando, a titolo di sanzione, la somma di lire 50 mila. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al presente comma, il contribuente che ha omesso il versamento deve allegare all'apposita denuncia la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in cui l'avente diritto dichiara di rinunciare al rimborso a favore del contribuente.

5. Fino al 31 dicembre 1996, ogni infrazione di carattere formale, anche relativa a più periodi d'imposta, è sanata con il versamento, entro il termine di cui al comma 1, della somma di lire 20 mila.

6. Sulle somme dovute a titolo di imposta e di soprattassa di cui al presente articolo non si applicano gli interessi moratori.

7. Possono beneficiare delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 i contribuenti nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato notificato avviso di liquidazione o di accertamento.

8. Per i periodi d'imposta 1993, 1994, 1995 e 1996, i termini per l'attività di liquidazione e di accertamento sono prorogati di due anni.

9. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare entro il 31 ottobre 1997 un apposito decreto che individua le caratteristiche tecniche delle denunce integrative e dei modelli di versamento di conto corrente postale.

ART. 3.

(Sanatoria in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni).

1. Entro il 31 dicembre 1997, i contribuenti che per i periodi d'imposta dal 1991 al 1996 hanno omesso di presentare la denuncia ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni possono sanare, uno o più periodi d'imposta, presentando apposita denuncia integrativa e versando la soprattassa del 20 per cento dell'ammontare dell'imposta.

2. Le denunce tardive presentate fino al 2 giugno 1997 sono sanate con il versamento, entro il 31 dicembre 1997, della soprattassa del 10 per cento dell'ammontare dell'imposta, ridotta al 3 per cento dell'ammontare dell'imposta se il ritardo non supera i trenta giorni.

3. Per i periodi d'imposta dal 1992 al 1996, l'infedele, inesatta o incompleta denuncia che abbia determinato la liquidazione dell'imposta in misura inferiore a quella dovuta è sanata presentando, entro il 31 dicembre 1997, apposita denuncia integrativa e versando la soprattassa pari al 20 per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella liquidata sulla base della denuncia a suo tempo presentata.

4. In aggiunta alle eventuali soprattasse di cui ai commi 1, 2 e 3, l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta è sanato con il versamento, entro il 31 dicembre 1997, dell'imposta evasa e della soprattassa pari al 10 per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata, ridotta al 5 per cento se il ritardo non supera i cinque giorni.

5. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 complessivamente dovute a titolo di soprattasse, anche se relative a più periodi d'imposta, sono interamente dovute fino alla concorrenza di lire 2 milioni. La parte eccedente tale limite è ridotta alla metà.

6. Ogni irregolarità formale, nonché la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata o tardiva

restituzione di questionari, sanzionabile alla data del 2 giugno 1997, anche se relativa a più periodi d'imposta, è sanata con il versamento, entro il 31 dicembre 1997, della somma di lire 20 mila.

7. Sulle somme dovute ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano gli interessi moratori.

8. Possono beneficiare delle disposizioni del presente articolo i contribuenti nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato notificato avviso di liquidazione, di accertamento o di irrogazione di pene pecuniarie.

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1997 è sospesa la notifica degli avvisi di accertamento relativi agli anni dal 1991 al 1996. Per i periodi d'imposta non ancora prescritti alla data del 31 dicembre 1997, tutti i termini per l'attività di liquidazione e di accertamento sono prorogati di un anno.

10. Le controversie relative agli atti di accertamento, in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, notificati entro il 2 giugno 1997 e pendenti dinanzi alla direzione regionale delle entrate, al Ministero delle finanze o alle commissioni tributarie, sono definite, a seguito di apposita istanza prodotta dal contribuente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del 100 per cento del tributo ancora controverso con abbandono delle sanzioni e degli interessi. L'istanza di cui al presente comma deve essere presentata o spedita a mezzo di raccomandata postale all'autorità presso cui pende il gravame, la quale dichiara estinto il procedimento, dandone comunicazione alle parti interessate. Le somme dovute sono iscritte nei ruoli di riscossione, formati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

11. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare, entro il 31 ottobre 1997, un apposito decreto che individua le caratteristiche tecniche della denuncia integrativa e dei modelli di versamento del conto corrente postale di cui ai commi precedenti.

ART. 4.

(Disposizioni per il potenziamento degli uffici tributari degli enti locali e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale).

1. A decorrere dall'anno finanziario 1998, il 5 per cento dei tributi locali, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni riscosse a seguito dell'attività di accertamento tributario affluisce in un apposito fondo destinato al potenziamento della struttura degli uffici tributari del comune ed un ulteriore 5 per cento affluisce in un apposito fondo destinato ad incentivare l'attività di contrasto dell'evasione fiscale da parte del personale organicamente in forza presso gli uffici tributari.

2. Il fondo destinato al potenziamento della struttura degli uffici tributari è utilizzato in via prioritaria per l'acquisto di *hardware* e *software* per la gestione dei tributi ed alla costituzione di banche dati.

3. Il fondo destinato ad incentivare l'attività di contrasto dell'evasione fiscale è ripartito, in aggiunta a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro dei dipendenti degli enti locali e della dirigenza, in proporzione allo stipendio tabellare, tra tutto il personale organicamente in forza presso gli uffici tributari, ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DDL13-3864
Lire 500